

**Avvocata Debora Urru
Via Genneruxi n. 5
09129 Cagliari
tel. 070 660293 fax 070 8587204**

NOTIFICAZIONE PE PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(notificazione autorizzata dal TAR Sardegna, sezione II all'udienza del 21 Settembre 2022 nel ricorso n. 527/22)

AVVISO

In data 17 Agosto 2022 la ricorrente ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B (C.F. 92121330929) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luca Sorrentino (C.F. SRRLCU68M04B354P), con sede legale in Cagliari nella Via Dante Alighieri n. 63/C, rappresentata e difesa, giusta procura in case e su foglio separato dal presente atto, dagli avvocati Andrea Pogliani (C.F. PGLNDR73M05A354V e pec: poglianieassiciati@legalmail.it) e Debora Urru (C.F. RRUDBR72P43I851W - PEC. avv.deboraurru@pec.it), elettivamente domiciliata in Cagliari alla Via Genneruxi n. 5 presso e nello studio di quest'ultima in Cagliari nella via Genneruxi n. 5, ha depositato presso l'Ecc.mo T.A.R. Sardegna la trasposizione del giudizio in oggetto assegnato alla sezione seconda con il numero di RG 527/22, finalizzato a ottenere l'annullamento dei seguenti provvedimenti, adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna:

- *Deliberazione della GR della Sardegna n. 3/5 del 27 gennaio 2022, avente ad oggetto "Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 598 del 16.8.2021, secondo quanto ulteriormente disposto, ai fini istruttori, con la successiva relativa sentenza di ottemperanza del TAR Sardegna n. 3 del 7.1.2022. Atto di indirizzo agli uffici", il cui contenuto è stato comunicato alla ricorrente in data 3 febbraio 2022 a mezzo pec;*

- *Determinazione del Direttore del servizio Supporti Direzionali e trasferimenti della Direzione generale del Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS, n. 90 del 31.01.2022 con la quale veniva approvata la modulistica da utilizzarsi per le integrazioni documentali, pure citata nella*

comunicazione del 3 febbraio 2022, nonché del modulo per la presentazione delle integrazioni documentali, allegato alla nota del 3 febbraio e denominato “SPETT. CULTURA 2020 – integrac/TAR”;

-Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell’art. 5 dell’Allegato 1, rubricato “Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati” ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, il suo comma 5, che contiene una clausola escludente, venga oggi interpretato nel senso di determinare l’inammissibilità della domanda della ricorrente che ha svolto l’evento finanziabile nel periodo 01.09.2020-31.12.2020;

-Deliberazione della GR della Sardegna n. 41-21 del 7 agosto 2020 e in particolare dell’art. 4 dell’Allegato 2, rubricato “Ammontare del contributo”, lettera A nel punto in cui stabilisce per le Manifestazioni dello spettacolo e della cultura il limite massimo del contributo in € 50.000,00 - mentre l’art. 4 dell’all. 2 alla Deliberazione GR n. 48-2 del 25.09.2020 stabilisce un limite massimo di € 60.000,00 - ove, a seguito della adozione della Deliberazione GR del 27.01.2022, ne venga decretata la “reviviscenza” di talché il contributo già riconosciuto alla Compagnia B nella misura di € 60.000,00, venga ridotto ad € 50.000,00;

-Tutti gli ulteriori atti che si pongano quali presupposti e/o consequenziali rispetto ai precedenti, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento all’esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, preannunciata con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 in data 22 marzo 2022 ad oggi, per quanto è dato sapere, non ancora adottata.

Con i motivi aggiunti depositati in pari data è stato impugnato il seguente atto:

Provvedimento di esclusione della ricorrente dalla fruizione dei benefici, adottato in data 20 Luglio 2022 con provvedimento prot. n. 13649.

Nel suddetto ricorso sono da ritenersi controinteressati sostanziali i seguenti soggetti:

Associazione Culturale Punta Giara (c.f. 90004260924); Maya inc. soc. cop. a.r.l. (c. f. 0290310926); Associazione Culturale L’Intermezzo (c. f. 93020420910); Associazione Imago Mundi ODV (c.f. 02175490925); Ente Musicale di Nuoro (00776660912); Coop. Sociale a.r.l. Rocce Rosse (c.f. 01400720916); Forma e Poesia nel Jazz (c.f. 03467960922); Associazione Culturale Dromos (c.f. 01002580957); CE.D.A.C. Centro Diff. Affinità

Culturale (c.f. 01668520925); Comune di Osini (c.f. 00152060919); Associazione Scienza società scienza (c.f. 92233830923), Associazione Sardinia Proarte (c.f. 03151300922); Associazione Le ragazze Terribili (c.f. 02138940909); Cada Die Teatro (02545960920); Assoc. Musicale Jana Project (c.f. 01793150903); Associazione Sardegna In Musica (c.f. 92106550921); Associazione Culturale Backstage (c.f. 02250670920); Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e lo Spettacolo (c.f. 01859050922); Associazione Culturale Contramilonga (c.f. 90031210926); Associazione Culturale Luna Scarlatta (c.f. 92181200921); Associazione Orchestra da Camera della Sardegna (c.f. 03393590926); Quasar Associazione Culturale (c.f. 91017550902); Associazione Miele Amaro (c.f. 92149180926); Fondazione Maria Carta (02014960906); APS Mirtò Menagement (c.f. 91051160900); Associazione Exo soc. coop. (c.f. 01588180917); Feminas soc. coop. Sociale (c.f. 03558760926).

I motivi del ricorso sono articolati come segue;

Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art 3 Costituzione ;

Violazione dei principii di legittimo affidamento e proporzionalità;

Violazione dei principii di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost;

Violazione della L. R. 7/1955;

Violazione dell'art. 3 L. 241/1990;

Violazione della *lex specialis* posta con Deliberazione GR 48-2 del 25.09.2020 nelle parti che non sono state oggetto di annullamento con sentenza del Tar Sardegna n. 598/2021;

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Con i predetti motivi si censurano i provvedimenti adottati dalla Regione Sardegna e i criteri da questa utilizzati per l'assegnazione dei contributi.

In particolare si è precisato come la reviviscenza di una clausola escludente che mai aveva avuto vigore, applicata a posteriori a eventi già svolti sotto la vigenza di una diversa *lex specialis*, ha comportato l'illegittima esclusione dal beneficio della ricorrente.

Lo svolgimento del suddetto processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna, dalla voca "attività istituzionale", sottovoce " Tribunali

amministrativi regionali”, con l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione “Ricerche “ sottosezione “Ricorsi”.

Cagliari 4 Aprile 2023

Avvocato Andrea Pogliani

Avvocata Debora Urru